

## **DISCARICHE RIFIUTI INERTI**

(RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE)

### **NORME DI ATTUAZIONE**

#### **Art. 1**

#### **FINALITA' DEL PIANO COMPRENSORIALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI (P.C.S.R.S.)**

Il Piano Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Speciali - discariche per rifiuti inerti - indica le aree da utilizzarsi quali discariche per rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione e individua la relativa viabilità di accesso, il bacino di utenza nonché fornisce tutta una serie di indicazioni di dettaglio inerenti lo smaltimento dei rifiuti speciali come previsto dagli artt. 64 e 65 del T.U.LL.PP. in materia di Tutela dell'Ambiente dall'Inquinamento.

#### **Art. 2**

#### **ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.C.S.R.S.**

Sono elementi costitutivi del Piano Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Speciali - discariche rifiuti inerti - gli elaborati e le tavole contenute nel presente CD-ROM, approvato dall'Assemblea comprensoriale, elencati di seguito :

- la Relazione con specificati i criteri di massima che sono stati seguiti per la revisione generale del Piano.
- Le Norme di Attuazione indicante le norme tecniche per la progettazione, l'installazione e gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali.
- n. 1 quadro d'unione relativo alla sintesi del Piano dell'intero territorio comprensoriale riportante il riferimento alle schede tecniche.
- n. 40 schede tecniche relative a tutti i siti individuati e ritenuti idonei, riportanti i dati tecnici di ogni singola area e i criteri di massima per la progettazione e per la realizzazione delle opere necessarie all'impianto.
- I pareri geologici e le prescrizioni specifiche allegati alle schede tecniche.

### Art. 3

#### TIPOLOGIA MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CONFERIBILI NELLE DISCARICHE PER MATERIALI INERTI

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cosiddetto "decreto Ronchi") lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

Ai sensi dell'art.15, comma 1 della Legge Provinciale 14 aprile 1998, n. 5, recante "Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti", a partire dalla data che verrà stabilita dal Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, è vietato smaltire in discarica i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione, se non previo trattamento di frantumazione e di selezione dei rifiuti e dei materiali recuperabili.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Il Comune territorialmente interessato dall'impianto di discarica dovrà adottare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione delle operazioni da cui hanno origine i rifiuti. In particolare dovranno essere valorizzate le tecniche che prevedono il riutilizzo dei residui di lavorazione direttamente nel luogo di produzione (es. Cantieri edili), nonché le iniziative volte ad incentivare il ricorso alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Ai sensi del paragrafo 4.2.3.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 riportante "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti", normativa tecnica tuttora in vigore finché non sarà sostituita da specifiche disposizioni emanate ai sensi del citato D.Lgs. 22/97, nelle discariche di seconda categoria tipo A possono essere stoccati definitivamente soltanto i rifiuti inerti di seguito elencati:

- sfridi di materiale da costruzione e materiali provenienti da demolizioni costruzioni e scavi;
- materiali ceramici cotti;
- vetri di tutti i tipi;
- rocce e materiali litoidi da costruzione.

A titolo esemplificativo, nonché ai fini degli adempimenti amministrativi previsti dalle normative vigenti, nell'**Allegato "A"** si riporta una tabella contenente i codici e le rispettive descrizioni che il Catalogo europeo dei rifiuti (C.E.R.) attribuisce a materiali sopra elencati.

Ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 8 agosto 1994, nelle discariche di 2<sup>a</sup> cat., tipo A, possono essere altresì smaltiti rifiuti costituiti da amianto, alle seguenti condizioni :

- a) l'amianto deve essere legato in matrice cementizia o resinoide;
- b) i rifiuti devono provenire da attività di demolizione, costruzione e scavi (cod. CER 170105);

- c) il contenuto di polvere e fibre libere di amianto deve essere inferiore a 100 milligrammi per chilogrammo di rifiuto;
- d) devono essere adottate, eventualmente anche in sede autorizzativa, apposite norme tecniche e di gestione atte ad impedire l'affioramento dei rifiuti contenenti amianto durante le operazioni di movimentazione.

I rifiuti costituiti da materiali isolanti contenenti amianto, riconducibili al codice CER 170601, non possono essere conferiti in discarica di 2<sup>a</sup> cat. tipo A.

#### **Art. 4**

### **CENTRI DI RICICLAGGIO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI**

Le predette operazioni di trattamento dovranno essere effettuate obbligatoriamente presso i cantieri di produzione degli inerti ovvero presso appositi centri di riciclaggio realizzati in conformità al Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, osservando le direttive e i criteri tecnici che verranno stabiliti dalla Giunta provinciale.

Per quanto concerne il riutilizzo degli inerti, spetta alla Provincia Autonoma di Trento procedere all'adeguamento del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 66 del T.U.L.P. citato.

Per l'individuazione delle aree da destinare alla localizzazione dei centri di riciclaggio e di recupero dei rifiuti (proposta da parte dei soggetti pubblici o privati interessati), non è necessario procedere all'adeguamento del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti qualora le destinazioni urbanistiche siano già compatibili e la potenzialità degli impianti sia inferiore a 35.000 ton/anno.

#### **Art. 5**

### **DETERMINAZIONE DEI BACINI DI UTENZA**

L'ambito territoriale di utilizzo delle discariche per materiali inerti è fissato dal Piano Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Speciali.

Il Piano suddivide il territorio comprensoriale in bacini di utenza ai quali le Amministrazioni comunali dovranno attenersi nell'attuazione dello stesso.

Le schede tecniche precisano l'ambito territoriale specifico del bacino di utenza per ogni singola discarica.

Il conferimento di materiali inerti provenienti dall'esterno di tali bacini dovrà essere subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Sindaco del Comune gestore in cui si trova l'impianto di smaltimento.

Sarà compito del Regolamento comunale precisare le procedure autorizzative necessarie per il corretto smaltimento dei rifiuti nelle rispettive aree di pertinenza.

## **Art. 6**

### **PRESCRIZIONI SPECIFICHE**

Le schede, tecniche possono riportare per ogni discarica, oltre all'ambito territoriale del bacino di utenza, le prescrizioni specifiche a cui dovrà attenersi il Sindaco del Comune competente in fase di concessione dell'autorizzazione.

Tali prescrizioni possono riguardare :

- l'ordine di utilizzo e di attivazione delle discariche ;
- prescrizioni specifiche per i bacini di utenza ;
- limitazioni per la provenienza dei materiali da conferire;
- prescrizioni specifiche ambientali;
- prescrizioni geologiche.

## **Art. 7**

### **PRESCRIZIONI GEOLOGICHE**

I progetti di discarica per rifiuti inerti devono essere corredati da idonea perizia geologica-idrogeologica-geotecnica, a firma di un professionista laureato abilitato alla progettazione geotecnica, la quale dovrà essere redatta sulla base di precise verifiche di stabilità del manufatto "discarica" e descrivere nel dettaglio le eventuali interferenze con la circolazione idrica superficiale e sotterranea del luogo, così come precisato nel Decreto Ministeriale 11 marzo 1988 (sez. 1<sup>a</sup> - Discariche e colmate), tenuto conto anche delle possibili problematiche connesse al conferimento in discarica di taluni rifiuti elencati all'art. 3.

Sotto la piena responsabilità del professionista saranno inoltre valutate le problematiche sotto indicate:

- a) la discarica potrà essere inserita nelle "aree a rischio geologico" della cartografia di sintesi geologica del P.U.C. solo qualora il deposito di materiali inerti contribuisse a ridare stabilità e ricostruire aree che hanno subito un degrado, e la progettazione dovrà essere volta al ristabilimento delle condizioni di sicurezza e della situazione ambientale;
- b) l'ubicazione della zona destinata a discarica non deve presentare situazioni di instabilità o pericolo, salvo quanto specificato nel punto a);

- c) l'ubicazione della zona destinata a discarica non deve essere sottoposta o sovrapposta ad aree di frana, smottamenti, valanga o slavina, fatto salvo quanto specificato nel punto a) e non essere soggetta ad erosione da parte di corsi d'acqua; nel caso il deposito di materiale inerte contribuisse a ricostituire delle sponde in parte erose ed asportate da un corso d'acqua al fine di salvaguardare aree abitate o di valore, la progettazione dovrà essere volta in particolare alla costituzione di arginature e scogliere che proteggano il piede dell'area in recupero;
- d) nel caso il sito fosse posto in vicinanza di punti di captazione (sorgenti o pozzi) dovrà essere attentamente valutato il rapporto tra la discarica di inerti ed il bacino di alimentazione di sorgenti e pozzi captati, in relazione al progetto ed ai materiali da porre a discarica (si fa presente infatti che una massa di detrito esclusivamente di solo materiali lapidei può costituire un serbatoio sede di accumulo idrico) ed in ogni caso il deposito non dovrà costituire potenziale pericolo per gli approvvigionamenti di acqua potabile; al fine del monitoraggio delle acque di falda, dovrà essere valutata in fase progettuale la necessità di predisporre a contatto della discarica una rete sufficientemente ampia di punti di misura tramite la realizzazione di pozzi piezometrici, attraverso i quali sia possibile seguire l'evoluzione dei livelli delle falde sottostanti l'area di discarica ed eseguire prelievi per l'analisi quantitativa delle acque di falda medesime.
- e) ove le aree destinate a discarica di inerti fossero poste su terreni geotecnicamente sfavorevoli, la progettazione dovrà tenere conto della stabilità sia del deposito che dell'insieme opera - terreno e del suo assestamento in seguito al sovraccarico. Dovrà essere valutata la convenienza dell'asportazione dei terreni cedevoli qualora sia possibile il loro riutilizzo per altri scopi (recupero e rinverdimento di aree degradate). Il deposito di materiali inerti esclusivamente lapidei può essere considerato al fine di migliorare le caratteristiche geotecniche dei terreni;
- f) le aree dovranno essere situate in zone di impluvio nelle quali vengono convogliate le acque superficiali, che eventualmente dovranno essere raccolte e convogliate con opportune canalizzazioni;
- g) poiché nella gran parte dei casi le vie di accesso ai siti destinati a discarica di inerti sono costituiti da strade forestali dovrà essere sempre valutato il corretto dimensionamento e le condizioni di sicurezza di dette vie d'accesso in rapporto con i carichi previsti nel progetto;
- h) nel caso il sito destinato a discarica fosse costituito da una cava o miniera abbandonata saranno specificate le condizioni attuali, le diverse fasi di recupero dell'area, le angolazioni da conferire alle scarpate, l'altezza degli eventuali gradoni, le modalità di scarico del materiale e di riempimento. Nel caso il sito fosse dato da una discarica di materiale inerte precedentemente esistente (materiale di scarto di coltivazione di cave o miniere, accumuli di materiale risultante da opere varie ecc..) dovranno essere valutate le condizioni attuali, i rapporti con il materiale già posto a discarica, le opere di salvaguardia del piede della scarpata o di contenimento del materiale stesso. Si fa presente che un

accumulo di materiale inerte può essere utilizzato in molti progetti in sostituzione di materiale appositamente scavato;

- i) nella maggior parte dei casi il sito destinato a discarica è dato da un avvallamento, una depressione, spesso una vallecchia: l'accumulo del materiale potrebbe dare luogo quindi ad un "effetto diga" per cui sarà di primaria importanza o creare una via di deflusso delle acque sottostante al materiale depositato mediante una tombinatura di adeguate dimensioni, o provvedere alla raccolta a monte ed alla deviazione mediante canalizzazione delle acque superficiali.

## **Art. 8**

### **DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE SINGOLE DISCARICHE**

Le schede tecniche riportano per ogni singola discarica le disposizioni e le prescrizioni per la stesura del progetto esecutivo alle quali dovrà attenersi il progettista.

In particolare esse riguardano:

- a) disposizioni per la stesura della relazione geologica di accompagnamento al progetto;
- b) disposizioni per la viabilità di accesso;
- c) prescrizioni specifiche ambientali e geologiche.

Il progetto esecutivo dovrà contenere l'esatta perimetrazione catastale della zona di occupazione della discarica, già indicata in modo approssimativo sulla scheda tecnica.

Il progetto esecutivo dovrà essere corredato con le autorizzazioni e i provvedimenti permissivi previsti dalle leggi vigenti in materia di tutela ambientale e di governo del territorio (tutela del paesaggio, vincolo idrogeologico, concessioni edilizie, ecc.).

Per i progetti di discariche di 2<sup>a</sup> categoria tipo A con capacità volumetrica superiore a 100.000 mc, anche determinati da eventuali successivi ampliamenti, è obbligatoria la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.P. 29 agosto 1988, n. 28.

Il piano di recupero ambientale deve essere conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e deve essere allegato alla richiesta di autorizzazione alla discarica.

Nel progetto inoltre dovrà essere riportato il calcolo del volume utile massimo conferibile espresso in mc risultante dalle sezioni che non potrà essere superiore al 20% di quanto previsto dalla scheda tecnica.

## **Art. 9**

### **CONFERIMENTO NELLE DISCARICHE PREVISTE DAL PIANO DI UTILIZZO DELLE SOSTANZE MINERARIE**

Al di fuori dei siti individuati dal presente Piano il Sindaco può autorizzare il conferimento di materiali inerti di cui all'art. 3, secondo le modalità e le prescrizioni delle presenti Norme di Attuazione, nelle aree destinate a:

- DISCARICA dal Piano di Utilizzo delle Sostanze Minerarie, Porfido da tagli e pavimentazione;
- LAVORAZIONE dal Piano di Utilizzo delle Sostanze Minerarie, Porfido da tagli e pavimentazione, dove l'attività di estrazione, come prevista dal piano di attuazione comunale, sia esaurita;
- ESTRAZIONE DI INERTI dal Piano di Utilizzo delle Sostanze Minerarie, dove l'attività di estrazione, come prevista dal Piano di Attuazione Comunale, sia esaurita.

## **Art. 10**

### **GESTIONE DELLE DISCARICHE**

Alla realizzazione e alla gestione delle discariche individuate in sede di P.C.S.R.S. possono provvedere:

- a) gli Enti Pubblici quali Comprensori, Comuni e loro Consorzi
- b) i privati, previa autorizzazione del Sindaco.

E' fatto obbligo al gestore della discarica di vigilare sulla corretta gestione della stessa.

## **Art. 11**

### **RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA GESTIONE DELLE DISCARICHE**

Il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la gestione delle discariche compete al Sindaco del Comune sul cui territorio ricade l'area individuata come discarica dal P.C.S.R.S.

Ai fini dell'istruttoria e del rilascio dell'autorizzazione si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 86 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

e sarà utilizzata la modulistica afferente la domanda di autorizzazione allo smaltimento rifiuti, elaborata dall'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente (**Allegato "B"**).

Per effetto del richiamo delle disposizioni di cui all'art. 28 del D.Lgs. 22/97 l'autorizzazione deve indicare:

- i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire;
- i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti;
- le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- il luogo di smaltimento;
- le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
- le garanzie finanziarie;
- l'idoneità del soggetto richiedente.

A norma dell'art. 28, comma 3, del D. Lgs n. 22/97, l'autorizzazione può essere concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile, previa presentazione di apposita domanda entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione stessa.

Il Sindaco nel rilasciare l'autorizzazione, che dovrà essere inviata in copia al Comprensorio Valle dell'Adige e alla Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, stabilisce con apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale la disciplina per il corretto funzionamento dell'impianto di smaltimento specificando le modalità di gestione (**Allegato "C"**).

## **Art. 12**

### **OBBLIGHI DEL GESTORE**

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e della Legge 25 gennaio 1994, n.70, il soggetto autorizzato alla gestione dell'impianto di smaltimento è tenuto a comunicare entro il 30 aprile di ogni anno, alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato di Trento, la quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti smaltiti nell'anno solare precedente, utilizzando il modello unico di dichiarazione (M.U.D.) conforme alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, chiunque non effettua la comunicazione suddetta, ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo stesso. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine del 30 aprile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dallo stesso articolo.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 e dell'art. 12, comma 3, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22, i soggetti autorizzati alla gestione della discarica hanno l'obbligo di tenere un registro di presa in carico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale del Catasto dei rifiuti. Il modello del registro nonché le modalità di tenuta e compilazione dello stesso sono disciplinate dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n.148.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico è punito con la sanzione amministrativa prevista dallo stesso articolo.

### **Art. 13**

#### **GARANZIE FINANZIARIE**

Ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione di discariche di inerti, ad esclusione degli enti pubblici e loro concessionari, è necessario il preventivo versamento di idonea garanzia finanziaria da parte dei soggetti da autorizzare nella forma e nei modi stabiliti dalla citata norma, per un importo fissato, con deliberazione n. 29 dd. 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti,

Tale disciplina si applica in via transitoria, in attesa della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal medesimo art. 88, come modificato dalla Legge Provinciale collegata all'assestamento di bilancio per l'anno 1998.

### **Art. 14**

#### **ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE**

In base all'art. 30, comma 4, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le imprese che svolgono a titolo professionale attività di gestione di impianti di discarica di titolarità di terzi, devono essere preventivamente iscritte all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, vale a dire presso la sezione istituita in seno alla C.C.I.A.A. di Trento.

L'iscrizione non è necessaria nel caso di gestione di propri impianti, il cui esercizio sia stato autorizzato con provvedimento del comune territorialmente interessato.

## **Art. 15**

### **VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DELLA DISCARICA**

Il Comune territorialmente interessato alla localizzazione della discarica è direttamente competente in materia di controllo come previsto all'art. 6, comma 2, lett. m), del D.P.G.P. 12 luglio 1993, n.12-91/Legisl.

Nel caso di accertamenti di irregolarità nella realizzazione dell'impianto di discarica o nella gestione dello stesso, spetta al Sindaco - ai sensi dell'art. 86, comma 5, del T.U.L.P. citato, diffidare il soggetto inadempiente ad eliminare le irregolarità entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale, procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla sospensione dell'autorizzazione fino al termine massimo di sei mesi;
- b) alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.

Gli eventuali verbali di accertamento di irregolarità devono essere trasmessi a:

- la Procura della Repubblica presso la Pretura territorialmente competente, per quanto riguarda gli aspetti di carattere penale;
- l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, Settore Giuridico-amministrativo - Trento, qualora vengano riscontrate condotte illecite di natura amministrativa.

## **Art. 16**

### **TRIBUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI**

Per quanto concerne l'applicazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti (ecotassa), si richiama la disciplina stabilita dall'art.38 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10, nonché le direttive emanate con circolari del Presidente della Giunta provinciale prot. n. 4692/C.16 del 19 giugno 1997, prot. n. 5689/C.16 del 25 luglio 1997, prot. n. 6300/C.16 del 3 settembre 1997 e prot. n. 7480/C.16 del 27 ottobre 1997 (accompagnatoria della deliberazione della Giunta provinciale n. 9950 del 12 settembre 1997).

## **Art. 17**

### **DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA GESTIONE DELLE DISCARICHE CONTROLLATE**

Nella gestione delle discariche si dovrà avere particolare riguardo per l'ambiente sotto il profilo igienico - sanitario e di preservazione dell'habitat naturale, come previsto dalle Leggi nazionali e provinciali in materia, al fine di evitare:

- alterazioni dell'equilibrio geologico del terreno;
- possibili cause di inquinamento del suolo e sottosuolo;
- esalazioni dannose o moleste;
- sviluppo di ratti e insetti;
- combustione di materiali ivi depositati.

E' vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a trasporto eolico in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire il trasporto stesso.

L'accumulo dei rifiuti dovrà essere attuato con criteri di elevata compattazione, onde evitare successivi fenomeni di instabilità.

Al fine di contenere la rumorosità entro i limiti accettabili l'attività di gestione dovrà adeguarsi alla Legge Provinciale n. 6 del 18 marzo 1991 "Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di risanamento acustico".

L'intera area destinata all'attività di smaltimento dei materiali inerti dovrà essere delimitata da una rete di recinzione e l'ingresso sbarrato mediante cancello o altro dispositivo per impedirne l'accesso alle persone non autorizzate.

Un apposito cartello indicatore collocato all'ingresso dovrà indicare il nome della discarica, l'ente gestore, l'orario di apertura e di chiusura, l'elenco dei materiali conferibili e le tariffe praticate.

Eventuali fabbricati di servizio e di ricovero dei mezzi e delle persone dovranno essere realizzati con strutture a carattere provvisorio e opportunamente mascherati alla vista con barriere verdi; tali fabbricati ad esaurimento della discarica dovranno essere rimossi dall'area.

La viabilità di accesso e i manufatti di servizio dovranno essere periodicamente sistemati per garantirne la massima efficienza ed evitare possibili cause di degrado o danneggiamento dell'ambiente.

## **Art. 18**

### **COSTO DI APPRONTAMENTO**

Il Comune che avesse sostenuto spese per l'approntamento di una discarica già attivata o dovesse sostenere costi per la sua attivazione, può chiedere il concorso finanziario per tali spese agli altri Comuni compresi nell'ambito del bacino d'utenza che vengano a beneficiare della discarica.

Tale concorso potrà essere chiesto in proporzione alla capacità residua della discarica e al numero degli abitanti dei rispettivi comuni.

## **Art. 19**

### **ONERI DI GESTIONE**

L'ente gestore provvede mediante rivalsa sui conferenti a coprire le spese di smaltimento e di trattamento in ragione della quantità e della tipologia di rifiuti, tenuto conto delle spese correnti di esercizio nonché dell'ammortamento dei costi dell'approntamento della discarica.

I Comuni compresi nel bacino di utenza, se lo riterranno opportuno, potranno chiedere che il pagamento degli oneri per il conferimento a discarica di materiali risultanti da interventi edilizi avvenga contemporaneamente al rilascio della concessione edilizia, nel caso in cui i lavori che la stessa autorizza comportino la formazione di materiali di risulta atti ad essere conferiti nella discarica di materiali inerti.

Il tecnico progettista o il direttore dei lavori dovrà indicare in base al progetto la quantità del materiale di risulta che sarà avviato a discarica.

Nel caso di opere soggette alla sola autorizzazione edilizia o nel caso della segnalazione al Sindaco per lavori di manutenzione straordinaria sarà compito dell'ufficio tecnico comunale verificare le quantità dei materiali di risulta.

Sarà possibile da parte dell'esecutore degli interventi edilizi, sotto la propria responsabilità e con facoltà di controllo comunale, dichiarare altre destinazioni per i materiali di risulta, nel qual caso non sarà dovuto il pagamento degli oneri.

## **Art. 20**

### **RAPPORTI FRA I PIANI URBANISTICI VIGENTI E DURATA DEL PIANO**

Il P.C.S.R.S. costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici subordinati al Piano Urbanistico Provinciale; l'approvazione del P.C.S.R.S. equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità e urgenza degli interventi e delle opere ivi contenute.

Il Piano Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Speciali ha validità a tempo indeterminato. Potrà essere variato qualora cause impreviste rendano inattuabili in parte o totalmente le disposizioni in esso contenute.

Al fine del precedente comma i Comuni facenti parte del Comprensorio Valle dell'Adige possono proporre eventuali varianti necessarie per una più efficiente gestione del Piano.

Al termine dell'attività di coltivazione delle discariche la destinazione urbanistica dell'area sarà quella prevista dai piani urbanistici vigenti che potranno essere variati secondo le destinazioni urbanistiche presenti nelle Schede Tecniche seguendo l'iter previsto dalla L.P. N. 22 dd. 5 settembre 1991.

## **Art. 21**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Qualsiasi disposizione e norma della disciplina urbanistico - edilizia vigente che risulta in contrasto con il P.C.S.R.S. espresso negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme del P.C.S.R.S. Quanto non esplicitamente contemplato nelle presenti norme viene disciplinato dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti.

Le Amministrazioni comunali provvederanno, entro sei mesi dall'approvazione del P.C.S.R.S. ad aggiornare i Regolamenti Edilizi Comunali per le parti in contrasto con il presente piano.

**ALLEGATO “A” : tabella contenente i codici e le rispettive descrizioni che il Catalogo europeo dei rifiuti (C.E.R.) attribuisce ai rifiuti inerti**

**1. Sfridi di materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi**

|                                                                  |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>010102-</b> rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi | <b>100807-</b> rivestimenti e refrattari inutilizzabili                           |
| <b>010401-</b> ghiaia e rocce triturate di scarto                | <b>101207-</b> rivestimenti e refrattari inutilizzabili                           |
| <b>010402-</b> sabbia e argilla di scarto                        | <b>101303-</b> rifiuti della fabbricazione di altri materiali composti in cemento |
| <b>010403-</b> polveri e rifiuti polverosi                       |                                                                                   |
| <b>010406-</b> rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra  | <b>101308-</b> rivestimenti e refrattari inutilizzabili                           |
| <b>100112-</b> rivestimenti e refrattari inutilizzabili          | <b>170101-</b> cemento                                                            |
| <b>100206-</b> rivestimenti e refrattari inutilizzabili          | <b>170102-</b> mattoni                                                            |
| <b>100408-</b> rivestimenti e refrattari inutilizzabili          | <b>170103-</b> mattonelle e ceramica                                              |
| <b>100507-</b> rivestimenti e refrattari inutilizzabili          | <b>170104-</b> materiali da costruzione a base di gesso                           |
| <b>100608-</b> rivestimenti e refrattari inutilizzabili          | <b>170501-</b> terra e rocce                                                      |
| <b>100706-</b> rivestimenti e refrattari inutilizzabili          | <b>170502-</b> terra di dragaggio                                                 |
|                                                                  | <b>170701-</b> rifiuti misti di costruzioni e demolizioni                         |

## **2. Materiali ceramici cotti**

|                                                         |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>080201-</b> polveri di scarto di rivestimenti        | <b>120103-</b> limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi                      |
| <b>080299-</b> rifiuti non specificati altrimenti       | <b>160202-</b> altro materiale elettronico fuori uso (per esempio : circuiti stampati) |
| <b>100112-</b> rivestimenti e refrattari inutilizzabili |                                                                                        |
| <b>101207-</b> rivestimenti e refrattari inutilizzabili | <b>170103-</b> mattonelle e ceramica                                                   |

## **3. Vetri di tutti i tipi**

|                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>101102-</b> vetro di scarto                                        | <b>160202-</b> altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati) |
| <b>101103-</b> materiali di scarto a base di vetro                    |                                                                                       |
| <b>160105-</b> parti leggere provenienti dalla demolizione di veicoli | <b>170202-</b> vetro                                                                  |
|                                                                       | <b>170408-</b> cavi                                                                   |
|                                                                       | <b>200102-</b> vetro                                                                  |

## **4. Rocce e materiali litoidi da costruzione**

|                                                                  |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>010101-</b> rifiuti di estrazione di minerali metalliferi     | <b>101201-</b> miscela di preparazione scartata prima del processo termico |
| <b>010102-</b> rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi |                                                                            |
| <b>010302-</b> polveri e rifiuti polverosi                       | <b>101207-</b> rivestimenti e refrattari inutilizzabili                    |
| <b>010401-</b> ghiaia e rocce triturate di scarto                | <b>101301-</b> miscela di preparazione scartata prima del processo termico |
| <b>010402-</b> sabbia e argilla di scarto                        |                                                                            |
| <b>010403-</b> polveri e rifiuti polverosi                       | <b>170501-</b> terra e rocce                                               |
| <b>010406-</b> rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra  | <b>170701-</b> rifiuti misti di costruzioni e demolizioni                  |
|                                                                  | <b>200202-</b> terreno e rocce                                             |

**ALLEGATO B - SCHEMA DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISCARICHE PER INERTI.**

**Premessa** - il presente documento rappresenta un fac - simile di provvedimento sindacale per l'autorizzazione all'esercizio di impianti di stoccaggio definitivo per materiali inerti, compresi quelli costituiti da sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide. Qualora il riferimento all'amianto non sia pertinente, è possibile utilizzare il seguente schema stralciando dallo stesso i riferimenti e le prescrizioni specifiche evidenziate in corsivo.

OGGETTO: Art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Autorizzazione all'esercizio della discarica per materiali inerti prot. n. \_\_\_\_\_ d.d. \_\_\_\_\_ .

**IL SINDACO**

- **VISTA** la domanda inoltrata in data \_\_\_\_\_ , da \_\_\_\_\_ , con sede \_\_\_\_\_ , volta ad ottenere l'autorizzazione per l'installazione e gestione di una discarica di materiali inerti sulle pp.ff. \_\_\_\_\_ , in C.C. \_\_\_\_\_ , loc. \_\_\_\_\_ , nel Comune amministrativo di \_\_\_\_\_ ;
- **ESAMINATA** la documentazione allegata alla domanda comprendente i seguenti elaborati (elencare):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ;
- **VISTO** il Piano del Comprensorio \_\_\_\_\_ per lo smaltimento dei rifiuti inerti approvato con deliberazione n. \_\_\_\_\_ d.d. \_\_\_\_\_ ;
- **ESAMINATI** <sup>1</sup> gli atti istruttori ed in particolare l'idoneità tecnico - economica della ditta richiedente, dichiarata anche nel certificato d.d. \_\_\_\_\_ della C.C.I.A.A. competente territorialmente, e rilevata l'insussistenza di procedimenti penali e condanne nei confronti dei soci della società ;
- **VISTA** <sup>2</sup> la nota del Commissariato del governo per la Provincia di Trento ,

**ovvero**

- **VISTO** <sup>3</sup> il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente, di data \_\_\_\_\_ , riportante la dicitura prevista dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252,  
  
attestante che a carico dell'impresa e dei suoi soci non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 ;
- **VISTI** il D.M. 30 marzo 1994, riguardante l'operatività dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché l'art. 30, comma 4, del D. Legs. 22/97 che prevede l'iscrizione all'Albo per talune attività, compresa la gestione di impianti di smaltimento di titolarità di terzi ;

<sup>1</sup> Documenti necessari solo per soggetti privati o società.

<sup>2</sup> Documenti necessari solo per soggetti privati o società.

<sup>3</sup> Documenti necessari solo per soggetti privati o società.

- **RICORDATO** che l'art. 64 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1/41 Leg. e s.m., attribuisce la competenza autorizzatoria relativa all'esercizio delle discariche per lo smaltimento di rifiuti inerti al Comune territorialmente interessato dalla localizzazione;
- **RITENUTO** di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta;
- **VISTI** gli artt. 84 e 86 del testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.D.P. 26 gennaio 1987, n. 1/41 Leg. e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** il D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.;
- **VISTO** il decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145 "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2, lett. e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" ;
- **VISTO** il decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148 "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lett. m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" ;
- **VISTA** la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- **VISTO** l'art. 6 del D.P.R. 8 agosto 1994, concernente "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" ;
- **VISTO** il decreto ministeriale 6 settembre 1994, concernente "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della L. 257/92" ;
- **VISTO** l'art. 88 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e le disposizioni attuative relative al versamento della garanzia finanziaria ;
- **VISTA** la garanzia finanziaria prestata a favore del Comune a copertura delle spese per l'eventuale bonifica e ripristino delle aree interessate, delle installazioni e dei mezzi impiegati, per la chiusura degli impianti in qualunque momento, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività autorizzata ;
- **VISTA** la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale recante "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti", ed in particolare il paragrafo 4.2.3.1;

## d i s p o n e

### Art. 1

La Ditta/Ente (denominazione o ragione sociale dell'ente o impresa) \_\_\_\_\_  
 , con sede in \_\_\_\_\_ , cui è titolare/legale rappresentante il Signor \_\_\_\_\_  
 , nato a \_\_\_\_\_ , il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ , è autorizzata/o all'esercizio della discarica di materiali inerti sita in loc. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ , sulle pp. ff. n. \_\_\_\_\_ in C.C. \_\_\_\_\_ ,  
 Comune amministrativo di \_\_\_\_\_ , in conformità agli elaborati progettuali allegati alla domanda presentata in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ per il rilascio della presente autorizzazione e nell'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

- 4 In caso contrario sostituire con - VISTO l'esonero da tale obbligo, ove il soggetto richiedente sia un ente pubblico o un suo concessionario o comunque qualora ne ricorrano i presupposti.

## Art. 2

La presente autorizzazione **ha durata di anni cinque** dalla data di ricevimento del presente provvedimento e consente lo stoccaggio complessivo di mc. \_\_\_\_\_ di rifiuti.

Potrà essere rinnovata su richiesta del soggetto autorizzato, previa presentazione di apposita domanda almeno 180 giorni prima della sua scadenza, in conformità alle disposizioni di legge.

## Art. 3

Nella discarica potranno essere conferiti i seguenti rifiuti purché non miscelati o impregnati con altri materiali :

- sfridi di materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
- materiali ceramici cotti;
- vetri di tutti i tipi;
- rocce e materiali litoidi da costruzione.

Nella discarica potranno altresì essere smaltiti i rifiuti costituiti da amianto, alle seguenti condizioni :

- a. l'amianto dovrà essere legato in matrice cementizia o resinoide;
- b. i rifiuti dovranno provenire da attività di demolizione, costruzione e scavi;
- c. il contenuto di polvere e fibre libere di amianto dovrà essere inferiore a 100 mg per ogni kg di rifiuto;
- d. dovranno essere adottate apposite norme tecniche e di gestione atte ad impedire l'affioramento dei rifiuti contenenti amianto durante le operazioni di movimentazione.

## Art. 4

E' vietato il conferimento in discarica di terreni provenienti dalla bonifica di aree contaminate.

E' vietato lo scarico di rifiuti urbani o materiali comunque putrescibili nonché di materiali polverulenti o finemente suddivisi soggetti a trasporto eolico in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire il trasporto stesso.

Nell'ambito della discarica è vietata la combustione di materiale di rifiuto di qualsiasi tipo.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge Provinciale 14 aprile 1998, n. 5 recante "Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti", a partire dalla data che verrà stabilita dal Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti è vietato smaltire in discarica i rifiuti inerti derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione, se non previo trattamento di frantumazione e di selezione dei rifiuti e dei materiali recuperabili (con esclusione dell'amianto) effettuato presso i cantieri di produzione degli inerti ovvero presso appositi centri autorizzati.

## Art. 5

Il soggetto autorizzato, ai fini di una corretta gestione dell'attività di smaltimento in discarica dei rifiuti inerti, dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. la discarica dovrà essere opportunamente recintata prima dell'attivazione, nonché dotata di cancello o sbarra in modo da regolamentare l'accesso dei conferenti; all'ingresso dovrà essere affisso un cartello riportante le seguenti indicazioni: nome e categoria dell'area, nome del proprietario e/o gestore, dati dell'autorizzazione, numero di telefono del gestore e/o tecnico responsabile, autorità preposta al controllo;
- b. il terreno a disposizione per lo scarico dovrà essere suddiviso in un certo numero di settori ognuno dei quali dovrà essere disposto completato fino al livello finale prestabilito, prima di dare inizio ai lavori su di un altro settore; in ogni caso lo scarico dovrà avvenire in modo controllato secondo una regolamentazione stabilita dall'ente gestore. I rifiuti costituiti da amianto dovranno essere smaltiti in specifici settori destinati esclusivamente a tale tipologia di materiale, i quali dovranno essere chiaramente identificati a livello di mappale e nel contempo delimitati sul posto e/o recintati. All'interno di ogni settore la discarica dovrà essere coltivata per piccole porzioni con spazi riservati al passaggio degli automezzi;
- c. la messa a dimora dei rifiuti dovrà avvenire con modalità dipendenti dalle caratteristiche dei materiali e dalla destinazione dell'area, curando in ogni caso la stabilità dei materiali depositati e operando un'adeguata compattazione degli strati depositati che eviti successivi fenomeni di smottamento. Nel caso di rifiuti pallettizzati (es. lastre tipo "Eternit") dovrà essere evitata la sovrapposizione di più pallet. I rifiuti costituiti da amianto dovranno essere scaricati dagli automezzi direttamente all'interno dello specifico settore, evitando nel modo più assoluto la rottura degli imballaggi o la frantumazione del materiale in essi contenuto. Tali rifiuti dovranno essere ricoperti entro la giornata lavorativa con terra o altro materiale inerte di pezzature minuta, realizzando uno strato di almeno 20/25 cm;
- d. l'accesso per lo scarico sarà consentito solamente a personale e a mezzi autorizzati. Lo scarico potrà essere concesso anche a terzi, limitatamente ad un orario stabilito, da esporre al cancello d'ingresso, con le modalità stabilite dall'ente gestore e sotto la sua vigilanza;

- e. non potranno essere scaricati rifiuti diversi da quelli stabiliti nel presente provvedimento;
- f. per evitare polveri, durante la gestione della discarica, è opportuno provvedere all'inerbimento provvisorio della superficie spianata e ricoperta alle spalle del fronte di avanzamento, in attesa della riutilizzazione definitiva;
- g. è assolutamente vietato avvalersi del cassone ribaltabile degli autocarri per scaricare rifiuti costituiti da amianto;
- h. per i rifiuti costituiti da amianto dovrà essere prevista una congrua scorta di sacchi impermeabili di opportuna capacità, di teli in polietilene di adeguato spessore (almeno 0,15 mm) e di nastro adesivo largo del tipo telato, da utilizzarsi per la riparazione degli imballaggi in caso di deterioramento degli stessi durante le operazioni di scarico;
- i. dovrà altresì essere prevista un'adeguata scorta di tute a perdere e di mezzi personali di protezione delle vie respiratorie idonei per lavori che comportano esposizione ad amianto, da mettere a disposizione del personale addetto al controllo delle operazioni di scarico;
- j. tutte le operazioni di movimentazione, scarico ed interrimento dei rifiuti, dovranno essere effettuate sotto la stretta sorveglianza di personale competente, preventivamente incaricato dal soggetto autorizzato;
- k. (specificare eventuali ulteriori prescrizioni).

#### Art. 6

Ad esaurimento della discarica, o a seguito di chiusura della stessa, si dovrà provvedere, a cura del soggetto autorizzato, alla sistemazione finale e al ripristino ambientale dell'area. Il piano di recupero ambientale dovrà essere conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati nonché al progetto allegato alla richiesta di autorizzazione.

Nei settori in cui si è provveduto allo smaltimento dei materiali contenenti amianto non potranno essere effettuate, sia in fase di gestione della discarica che successivamente alla chiusura dell'impianto, attività che possono comportare l'affioramento dei materiali interrati o la frantumazione degli stessi, quali scavi, trivellazioni, sbancamenti, ecc...

(Specificare altri eventuali obblighi di sistemazione finale e di ripristino).

#### Art. 7

Il soggetto autorizzato dovrà attenersi alle disposizioni normative di seguito richiamate:

- a. dovrà essere data comunicazione i ogni variazione che dovesse intervenire nella persona del titolo dell'autorizzazione nonché ogni altra modifica o variazione che per qualsiasi causa dovesse intervenire nella proprietà o nella gestione degli impianti o nell'esercizio dell'attività autorizzata;
- b. dovrà essere data tempestiva comunicazione nel caso in cui nei confronti del titolare della presente venga intrapresa azione penale o sia proposta adozione di misure per l'ipotesi di reato previste dalle leggi citate all'art. 86, primo comma, lett. b) del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- c. nel caso in cui per particolari esigenze normative, tecniche od economiche il soggetto autorizzato, nel rispetto della normativa vigente, provveda ad affidare a terzi il servizio di gestione della discarica, il soggetto appaltatore dovrà essere in regola con le norme d'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, sezione gestione di impianti di titolarità di terzi;
- d. presso l'impianto di smaltimento ovvero presso la sede legale dell'ente gestore dovrà essere tenuto apposito registro di carico e scarico in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 22/97; tale registro dovrà essere conservato a tempo indeterminato e consegnato all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione al termine delle attività di smaltimento;
- e. entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere comunicati alla C.C.I.A.A. di Trento, su apposito modulo, i dati relativi alla quantità ed ai tipi di rifiuti smaltiti nell'anno solare precedente;
- f. entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà essere presentata all'Unità Operativa di Igiene e Medicina del Lavoro dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, su apposito modulo, la relazione sulle attività di smaltimento di rifiuti costituiti da amianto svolte nell'anno precedente;
- g. l'accettazione di rifiuti costituiti da amianto dovrà avvenire previa presentazione da parte del conferente di certificazione analitica attestante che il contenuto di polveri e fibre libere di amianto non supera il valore di 100 mg /kg di rifiuto, nonché di copia del nullaosta alla rimozione di manufatti contenenti amianto ("piano di lavoro") rilasciato dall'organo di vigilanza competente;
- h. durante il trasporto i rifiuti dovranno essere accompagnati da un formulario di identificazione, compilato ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo n. 22/97;
- i. l'attività di smaltimento non potrà essere sospesa senza preventiva autorizzazione;
- j. dovranno essere rispettate le disposizioni di legge e le prescrizioni richiamate nel presente provvedimento;
- k. (specificare altre eventuali disposizioni).

#### Art. 8

Ai sensi dell'art. 3, commi 24 e seguenti, della Legge 28 dicembre 1955, n. 549 - Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica - nonché dell'art. 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 - Istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica e per altre forme di smaltimento dei rifiuti solidi - il soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio della discarica è tenuto al versamento alla Provincia autonoma di Trento di un tributo proporzionale al quantitativo dei rifiuti solidi conferiti in discarica per lo smaltimento definitivo, secondo le modalità indicate nelle circolari prot. n. 4692/C. 16 di data 19 giugno 1997, prot. n. 5689/C.16 di data 25 luglio 1997, prot. n. 6300/C.16 di data 3 settembre 1997 e prot. n. 7480/C. 16 di data 27 ottobre 1997, utilizzando la modulistica di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 12 settembre 1997, n. 9950.

#### Art. 9

La presente autorizzazione può essere modificato, integrata o sospesa per evitare danno a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si rendesse necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 86, comma 5 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ed è soggetta ad ogni norma anche più restrittiva che intervenisse in materia.

#### Art. 10

Fermo restando l'obbligo di comunicazione all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, ogni successivo ampliamento della discarica comportante il superamento della capacità volumetrica complessiva - compresa quella già utilizzata - di 100.000 mc, è soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.P. 29 agosto 1988, n. 28.

#### Art. 11

Ai fini della gestione della discarica dovrà essere tenuto conto anche delle previsioni contenute nell'eventuale regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti inerti con particolare riferimento all'orario di apertura, alle modalità di autorizzazione al conferimento, agli oneri a carico dei conferenti, al bacino di utenza, alla tipologia dei rifiuti.

#### Art. 12

E' in ogni caso fatta salva l'acquisizione di ogni altro provvedimento previsto dalla vigente normativa.

#### Art. 13

Si da atto che il rilascio del presente provvedimento è coperto da idonea garanzia finanziaria stipulata ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti presso \_\_\_\_\_ con atto n. \_\_\_\_\_ d.d. \_\_\_\_\_ ;  
per l'importo di Euro \_\_\_\_\_<sup>5</sup>.

#### Art. 14

Copia del presente provvedimento è trasmessa all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e al Servizio Entrate e Credito della Provincia Autonoma di Trento.

IL SINDACO

data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>5</sup> Da omettere nel caso di enti pubblici o loro concessionari.

**ALLEGATO C - SCHEMA DI REGOLAMENTO D'USO DI UNA DISCARICA COMUNALE PER RIFIUTI INERTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE, COSTRUZIONE E SCAVI.**

**Premessa** - il seguente documento rappresenta un fac - simile di regolamento di gestione di un impianto di stoccaggio definitivo di rifiuti inerti derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavi, compresi le sostanze o i prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide. Qualora il riferimento all'amianto sia pertinente, è possibile utilizzare il seguente schema stralciando dallo stesso i riferimenti e le prescrizioni specifiche evidenziate in corsivo.

**REGOLAMENTO D'USO DELLA DISCARICA COMUNALE PER RIFIUTI INERTI.**

**Art. 1  
Definizione**

Lo smaltimento in discarica dei rifiuti inerti è disciplinato dal presente Regolamento.

Per smaltimento dei rifiuti inerti si intende l'operazione di deposito permanente in impianti controllati che rispettano le previsioni del punto 4.2.3.1 della Delibera interministeriale 27 luglio 1984.

Lo smaltimento dei rifiuti inerti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

I rifiuti inerti destinati allo smaltimento devono essere conferiti da parte dei produttori presso la discarica comunale all'uopo autorizzata dal Comune e prevista dalla pianificazione comprensoriale ai sensi dell'art. 64, comma 2, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

**Art. 2  
Individuazione della discarica**

L'area del territorio comunale di \_\_\_\_\_ idonea allo smaltimento dei rifiuti costituiti da materiali inerti è predisposta in località \_\_\_\_\_ sulle pp. ff. n. \_\_\_\_\_ C.C. di \_\_\_\_\_

E' pertanto tassativamente vietato, nell'ambito del territorio del Comune di \_\_\_\_\_, scaricare rifiuti inerti all'interno dei cassonetti pubblici per la raccolta dei rifiuti urbani, all'interno dei container per la raccolta dei rifiuti ingombranti, abbandonarli o depositarli in modo incontrollato su aree pubbliche o private non comprese nel perimetro dell'area individuata dall'Amministrazione comunale ed appositamente recintata.

**Art. 3  
Bacino di utenza**

La discarica comunale per inerti è a sola ed esclusiva utilizzazione dei censiti del/i Comune/i di \_\_\_\_\_ e/o per il conferimento di rifiuti derivanti da luoghi e/o cose site nel territorio comunale, così come stabilito dalla pianificazione comprensoriale. Nel caso in cui il piano comprensoriale lo preveda, l'Amministrazione comunale può procedere, con atto espresso e motivato, alla modifica del bacino di utenza della discarica, stabilito dal presente articolo. L'eventuale soggetto appaltatore della gestione della discarica è tenuto a controllare la provenienza del materiale nel rispetto del presente articolo.

**Art. 4  
Rifiuti ammessi allo smaltimento**

Nella discarica possono essere conferiti i seguenti rifiuti purché non miscelati o impregnati con altri materiali:

- sfridi di materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
- materiali ceramici cotti;
- vetri di tutti tipi;
- rocce e materiali litoidi da costruzione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. 8 agosto 1994, possono altresì essere smaltiti i rifiuti contenenti amianto, a condizione che l'amianto stesso sia legato in matrice cementizia o resinoide, e provenga da attività di demolizione, costruzione e scavi e che il contenuto di polveri e fibre libere di amianto non superi il limite di 100 mg per ogni kg di rifiuto.

Nella pratica i rifiuti contenenti amianto che possono essere smaltiti in discarica sono per lo più riconducibili alle seguenti tipologie di manufatti:

- lastre piane e ondulate (tipo "Eternit");
- tegole di varie forme e dimensioni;
- tubi e condotte per adduzione di liquidi;
- camini e sfilati dell'aria;
- cassoni e serbatoi per l'acqua potabile e per i liquidi in genere;
- pavimentazioni o mattonelle in vinil - amianto.

I manufatti costituiti da amianto puro o legato in matrice friabile, i quali in origine erano utilizzati come materiali isolanti e/o coibenti o per altri usi; ancorché provenienti da attività di demolizione, costruzione e scavi, non possono essere smaltiti nella discarica di cui al presente Regolamento.

#### Art. 5

##### **Divieti**

E' vietato il conferimento in discarica di terreni provenienti dalla bonifica di aree contaminate.

E' vietato lo scarico di rifiuti urbani o materiali comunque putrescenti nonché di materiali polverulenti o finemente suddivisi soggetti a trasporto eolico, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica, atti ad impedire il trasporto stesso.

Nell'ambito della discarica è vietata la combustione di materiali di rifiuto di qualsiasi tipo.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, recante "Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti", a partire dalla data che verrà stabilita dal Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti è vietato smaltire in discarica i rifiuti inerti derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione, se non previo trattamento di frantumazione e di selezione dei rifiuti e dei materiali recuperabili (con esclusione dell'amianto) effettuato presso i cantieri di produzione degli inerti ovvero presso appositi centri autorizzati.

#### Art. 6

##### **Documentazione obbligatoria**

Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, gli enti o le imprese che provvedono al trasporto in discarica dei rifiuti devono produrre, alla consegna degli stessi, il formulario di identificazione, compilato, datato e firmato da parte del produttore.

Il conferimento in discarica di rifiuti contenenti amianto deve avvenire previa presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- copia del nullaosta alla rimozione dei materiali contenenti amianto, conseguente alla presentazione del "piano di lavoro", rilasciato dall'organo di vigilanza competente, come previsto dall'art. 34 del D.Legs. 15 agosto 1991, n. 277.
- copia della certificazione analitica ai fini della classificazione del rifiuto, effettuata ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. 8 agosto 1994, attestante che il contenuto di polvere e fibre libere di amianto non supera il valore di 100 mg per ogni kg di rifiuto.

#### Art. 7

##### **Imballaggio dei rifiuti contenenti amianto**

Al fine di evitare rischi per la salute delle persone addette alla loro movimentazione, i rifiuti contenenti amianto conferiti in discarica per lo smaltimento devono essere confezionati e sigillati a cura del produttore.

Devono presentarsi chiusi all'interno di imballaggi impermeabili, o rivestiti con teli di polietilene di spessore adeguato (almeno 0,15 mm), comunque sigillati in modo da evitare possibili rilasci di fibre di amianto nell'aria. L'imballaggio deve essere effettuato con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture accidentali.

Se il rifiuto è costituito da lastre in cemento - amianto ("Eternit"), queste devono essere accatastate e pallettizzate in modo da consentire un'agevole movimentazione con i mezzi di sollevamento disponibili. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare la lacerazione degli imballaggi.

I rifiuti in frammenti minuti devono essere collocati in doppio contenitore, di cui il primo deve essere un sacco di materiale impermeabile (polietilene), il secondo può essere un sacco o un fusto rigido.

Allo scopo di ridurre la liberazione di fibre nell'aria, i rifiuti costituiti da amianto legato in matrice cementizia (lastre, tubazioni, camini, ecc.) devono essere stati trattati superficialmente con sostanze incapsulanti (ad es. colla Vinavil diluita) additivate con pigmenti colorati. I rifiuti che sono stati sottoposti a tale trattamento devono presentarsi quindi di colore diverso da quello di origine del manufatto, che di norma è grigio.

#### Art. 8

##### **Etichettatura dei rifiuti contenenti amianto**

A norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 215 ogni imballaggio di materiali contenenti amianto deve recare un'etichetta chiaramente leggibile e indelebile comportante le seguenti indicazioni:

- lettera "a" in corsivo di colore bianco su fondo nero;
- testo sottostante di colore bianco o/e nero su fondo rosso indicante: **"Attenzione contiene amianto. Respirare polvere di amianto è pericoloso per la salute. Seguire le norme di sicurezza"**.

#### Art. 9

##### **Modalità di coltivazione della discarica**

Fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio, la gestione della discarica dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

##### **1. Prescrizioni generali:**

- a. Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato per settori, ognuno dei quali deve essere completato fino al livello prestabilito, prima di dare inizio ai lavori su di un altro settore; è severamente vietato effettuare cumuli di materiale in modo indiscriminato nell'area costituente la discarica o comunque recare intralcio alle operazioni di scarico di altri utenti;
- b. La messa a dimora dei rifiuti deve avvenire in modo tale da non compromettere la stabilità dell'accumulo e dell'eventuale versante di discarica, secondo le modalità previste dal piano di coltivazione della discarica indicate nel progetto, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti e della destinazione dell'area, curando in ogni caso la stabilità dei materiali depositati e operando un'adeguata compattazione che eviti successivi fenomeni di smottamento; periodicamente con frequenza almeno settimanale si deve provvedere alla sistemazione del piano;
- c. Lo scarico di grandi quantità di materiale (sbancamenti, scavi, ecc.) deve essere preventivamente concordato con il gestore; a fine scarico deve essere immediatamente ripristinato il piano di livello della discarica, secondo le indicazioni tecniche di progetto.
- d. Le spese inerenti a tali operazioni sono a totale carico dell'utente.

##### **2. Prescrizioni specifiche relative all'amianto:**

La movimentazione dei rifiuti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinosa non comporta di per sé rischi per la salute degli operatori addetti, a condizione che i rifiuti vengano conferiti in discarica e movimentati secondo le prescrizioni indicate nel presente Regolamento. Nel caso di rotture accidentali degli imballaggi necessario che il personale addetto alle operazioni di scarico e/o il responsabile dell'impianto provvedano alla immediata riparazione degli stessi, utilizzando nastro adesivo largo e/o teli di polietilene di spessore adeguato, proteggendosi precauzionalmente le vie respiratorie con maschere o facciali dotati di filtrazione assoluta dell'aria (filtro tipo P3). Si fa presente infatti che la pericolosità dell'amianto è legata alla possibilità di inalare le microscopiche fibre di cui è costituito, le quali sono in grado di attraversare le maschere respiratorie comunemente reperibili in commercio, ad esclusione di quelle certificate con la sigla "P3".

- a. i rifiuti costituiti da amianto devono essere smaltiti in specifici settori destinati esclusivamente a tale tipologia di materiale, i quali devono essere chiaramente identificati a livello di mappale e nel contempo delimitati sul posto e/o recintati. All'interno di ogni settore la discarica deve essere coltivata per piccole porzioni con spazi riservati al passaggio degli automezzi;
- b. al fine di poter predisporre il relativo settore e di concordare le modalità di scarico, il trasportatore dei rifiuti deve comunicare con congruo anticipo al soggetto che gestisce la discarica almeno le seguenti informazioni:
  - quantitativo volumetrico dei rifiuti;
  - tipologia dei rifiuti (es. lastre piane, lastre ondulate, camini, tubazioni, mattonelle, ecc.);
  - caratteristiche degli imballaggi(es. rifiuti pallettizzati, insaccati, ecc.);
  - modalità del trasporto e delle operazioni di scarico dagli automezzi.
- c. deve essere evitata la sovrapposizione dei rifiuti pallettizzati (es. lastre tipo "Eternit") qualora ciò comporti un rischio di frantumazione degli stessi. I rifiuti devono essere scaricati dagli automezzi direttamente all'interno dello specifico settore, evitando nel modo più assoluto la rotture degli imballaggi o la frantumazione del materiali in essi contenuto. Tali rifiuti devono essere ricoperti entro la giornata lavorativa con terra o altro materiale inerte di pezzatura minuta, realizzando uno strato di almeno 20 -25 cm ;
- d. è assolutamente vietato avvalersi del cassone ribaltabile degli autocarri per scaricare rifiuti costituiti da amianto;
- e. deve essere prevista una congrua scorta di sacchi impermeabili di opportuna capacità, di teli in polietilene di adeguato spessore (almeno 0,5 mm) e di nastro adesivo largo del tipo telato, da utilizzarsi per la riparazione degli imballaggi in caso di deterioramento degli stessi durante le operazioni di scarico;
- f. deve altresì essere prevista una adeguata scorta di tute a perdere e di mezzi personali di protezione delle vie respiratorie idonei per lavori che comportano esposizione ad amianto, da mettere a disposizione del personale addetto al controllo delle operazioni di scarico;
- g. tutte le operazioni di movimentazione, scarico ed interrimento dei rifiuti, devono essere effettuate sotto la stretta sorveglianza di personale competente, preventivamente incaricato dal soggetto che gestisce la discarica;
- h. nel caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, con particolare riferimento al vento, si devono evitare le operazioni di scarico e messa dimora dei rifiuti.
- i. (specificare eventuali ulteriori prescrizioni).

#### Art. 10

##### **Tariffe**

Tenuto conto delle spese correnti di esercizio nonché dell'ammortamento dei costi di impianto, l'utilizzo della discarica è subordinato al pagamento a titolo di partecipazione alle spese di gestione, di una quota proporzionata al numero dei mc. per i quali si chiede l'autorizzazione al deposito.

Ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 190/E di data 24 luglio 1996 sarà effettuata la rivalsa nei confronti del conferente relativa al tributo speciale per il deposito in discarica di cui all'art. 38 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

Complessivamente la quota è fissata in Euro \_\_\_\_\_ per mc o frazione.

La tariffa relativa alle spese di gestione può essere modificata dalla Giunta comunale con proprio provvedimento; con il medesimo provvedimento può essere determinato il limite volumetrico al di sotto del quale i censiti, non riconducibili ad enti o imprese, sono esonerati dal pagamento degli oneri di gestione.

#### Art. 11

##### **Orario di accesso**

L'orario di accesso all'impianto è fissato dal gestore della discarica, tenuto conto delle esigenze dei censiti nonché delle necessità di assicurare un controllo delle modalità di accesso alla discarica da parte del titolare dell'autorizzazione.

Lo scarico è severamente vietato nei giorni festivi e di chiusura degli uffici comunali, salvo autorizzazione del Sindaco nel caso di particolari ed inderogabili esigenze del richiedente.

L'orario è reso pubblico ed esposto presso l'accesso alla discarica.

Art. 12  
**Modalità di accesso**

A seguito dell'avvenuto versamento della quota di cui al precedente art. 10, fatta salva l'eventuale fatturazione successiva, il titolare dell'autorizzazione, o un suo delegato, raccoglie dal conferente i dati necessari per la compilazione del registro di carico - scarico, quali:

- dati di riconoscimento dell'utente;
- l'origine, la quantità (espressa in mc), le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
- la data del carico e dello scarico dei rifiuti;
- notizie riguardanti il mezzo di trasporto (tipo e targa);
- il metodo di trattamento impiegato;

Allo scopo può essere utilizzata, se del caso, la copia del formulario di identificazione dei rifiuti, che l'ente gestore dell'impianto di smaltimento è tenuto ad acquisire dall'ente o dall'impresa che ha effettuato il trasporto degli stessi, ai sensi dell'art. 15 del D.Legs. 5 febbraio 1997, n. 22. Detto formulario non è obbligatorio per i soggetti privati che effettuano personalmente il trasporto dei rifiuti da essi prodotti.

In caso di conferimento di rifiuti da parte di imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei medesimi, dovrà altresì essere accertato che la ditta sia regolarmente iscritta all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Successivamente, l'accesso alla discarica del conferente si svolge assicurando un adeguato controllo delle operazioni di deposito dei rifiuti e la fornitura del necessario supporto tecnico sulla base delle prescrizioni e dei vincoli di cui al provvedimento di autorizzazione e del presente Regolamento.

Art. 13  
**Situazione finale**

Per sistemazione finale si intende l'insieme delle operazioni tese al corretto inserimento paesaggistico e urbanistico del manufatto discarica.

Ad esaurimento di quest'ultima, il titolare dell'autorizzazione provvede al livellamento ed alla copertura dell'area con terreno vegetale, secondo le prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzatorio e tenuto conto della specificità e delle caratteristiche del materiale smaltito.

Ove non sia previsto in sede autorizzatoria, la chiusura della discarica è disposta dal Sindaco su proposta dell'Ufficio tecnico comunale ovvero del gestore autorizzato.

Art. 14  
**Vincoli successivi**

Nei settori in cui si è provveduto allo smaltimento dei materiali contenenti amianto non possono essere effettuate, sia in fase di gestione della discarica, che successivamente alla chiusura dell'impianto, attività che possano comportare l'affioramento dei materiali interrati o la frantumazione degli stessi, quali scavi, trivellazioni, sbancamenti, ecc. allo scopo i settori suddetti devono essere segnalati e, se del caso, soggetti a limitazione di accesso, anche dopo la chiusura della discarica, per un periodo da stabilirsi.

Con opportuna frequenza il Comune provvede, tramite il proprio Ufficio tecnico, ad effettuare periodici sopralluoghi nella parte di discarica in cui è stato smaltito l'amianto, al fine di verificare lo stato del terreno ed individuare eventuali affioramenti del materiale.

**Disposizioni finali**

Art. 15  
**Vigilanza**

L'Amministrazione comunale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme inerenti la gestione delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui al presente Regolamento, in applicazione delle disposizioni provinciali e statali in materia.

Art. 16  
**Sanzioni**

Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono punite, ove ne ricorrano i presupposti, con le sanzioni previste dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, da Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. dd. 22.01.1987 – n. 1- 41/Legisl. e s.m. , nonché da ogni altra norma applicabile. In particolare si evidenzia che l'abbandono o il deposito incontrollato al di fuori della discarica di rifiuti non pericolosi da parte di titolari di imprese o responsabili di enti è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 17  
**Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico presso gli uffici comunali per eventuali consultazioni.

Art. 18  
**Variazioni del Regolamento**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni contenute nel presente Regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 19  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il \_\_\_\_\_ .

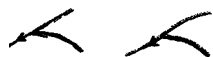
# LEGENDA

## CARTA GEOLOGICA

|                                                                                     |                                                    |                                                                                     |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    | Alluvioni fluviali attuali e recenti (quaternario) |    | Depositi morenici misti a detrito (quaternario)            |
|    | Alluvioni interglaciali (quaternario)              |    | Marocche (megabrecce cementate) postwürmiane (quaternario) |
|    | Terreni torbosi o palustri (quaternario)           |    | Arenarie, calcari arenacei (Miocene)                       |
|    | Conoidi alluvionali (quaternario)                  |    | Calcari nulliporici marnosi, argille (Oligocene)           |
|    | Coni detritici (quaternario)                       |    | Vulcaniti basiche (Eocene-Paleocene)                       |
|    | Depositi e falde detritiche (quaternario)          |    | Tufi caotici e/o stratificati (Eocene-Paleocene)           |
|    | Depositi di frana (quaternario)                    |    | Argilliti (Eocene superiore)                               |
|    | Marocche postwürmiane (quaternario)                |    | Calcari organogeni (Eocene medio)                          |
|    | Depositi morenici (quaternario)                    |    | Scaglia griglia (Paleocene)                                |
|    | Scaglia Rossa (Cretaceo sup.)                      |    | Calcare di M. Spitz-Dolomia di Val d'Adige (Ladinico inf.) |
|   | Biancone (Cretaceo sup.-Malm)                      |   | Dolomia del Serla (Anisico medio-sup.)                     |
|  | Rosso Ammonitico (Malm-Dogger)                     |  | Dolomia di Esino (Ladinico-Carnico)                        |
|  | Gruppo di S. Vigilio (Dogger-Lias)                 |  | Conglomerato di Richthofen (Asinico inferiore)             |
|  | Calcari grigi di Noriglio (Lias medio-inf.)        |  | Formazione di Werfen (Scitico)                             |
|  | Formazione di Torra (Lias)                         |  | Formazione a Bellerophon (Permiano sup.)                   |
|  | Formazione a Conchodon (Retico sup.)               |  | Arenarie di Val Gardena (Permiano medio)                   |
|  | Formazione di Zu (Retico inf.)                     |                                                                                     | Vulcaniti permiane.                                        |
|  | Dolomia Principale (Retico-Norico)                 |  |                                                            |
|  | Lave e tufi riolitici                              |  | Strati con inclinazione da 10° a 35°                       |
|  | Lave e tufi riodacitici e dacitici                 |  | Strati con inclinazione da 35° e 80°                       |
|  | Daciti e riodaciti                                 |  | Strati verticali o quasi                                   |
|  | Lave e tufi andesitici                             |  | Strati rovesciati                                          |
|  | Conglomerato di Ponte Gardena (Permiano inf.)      |  | Faglia accertata o presunta                                |
|  | Filoni di porfiriti granodioritiche                |  | Sovrascorrimiento accertato o presunto                     |
|  | Filoni di quarzo, fluorite                         |  | Lago                                                       |
|                                                                                     | Giacitura degli strati:                            |  | Ghiacciaio                                                 |
|  | Strati orizzontali o quasi                         |                                                                                     |                                                            |

# LEGENDA

## CARTA IDROGEOLOGICA



Corso d'acqua temporaneo  
Temporaneo e permanente



Lago



Area in cui il terreno presenta caratteristiche scadenti a causa delle permanenti condizioni di saturazione; aree importanti nel contesto idrogeologico



Acquedotto riportato sulla "Carta generale del territorio provinciale" alla scala 1:10000



Corso d'acqua artificiale o canale di scolo agricolo principale



Pozzo selezionato



Pozzo selezionato captato



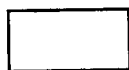
Pozzo non risultante dal P.U.P. e risultante dalla cartografia comprensoriale



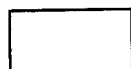
Pozzo per irrigazione



UNITA' IDROGEOLOGICHE IMPERMEABILI:  
sono depositi e rocce la cui attitudine a lasciarsi attraversare dall'acqua (permeabilità) è praticamente nulla



UNITA' IDROGEOLOGICHE A PERMEABILITA' RIDOTTA:  
sono depositi e rocce la cui ridotta permeabilità è dovuta all'effetto della presenza di frazioni fini in materiale granulare a limitata porosità naturale delle rocce a componenti marnose delle formazioni



UNITA' IDROGEOLOGICHE PERMEABILI:  
sono depositi a porosità elevata e continua, a permeabilità elevata, rocce fessurate in cui le discontinuità costituiscono vie preferenziali di circolazione e di accumulo. Nel caso di rocce carbonatiche il fenomeno del carsismo può aver agito ampliando enormemente i condotti e le strutture contenenti acquiferi



Sorgente selezionata dal P.U.P.



Sorgente selezionata captata dal P.U.P.



Sorgente non selezionata dal P.U.P.



Sorgente non selezionata captata dal P.U.P.



Sorgente non selezionata captata dal P.U.P. catalogata come non selezionata dal C.P.R.I. captata dagli acquedotti esistenti



Sorgente non risultante dalla cartografia del C.P.R.I. indicata come captata da acquedotti esistenti nella cartografia comunale.

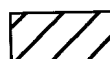
**AB 9**

Bacino idrografico e sua classificazione riportato dalle carte a scala 1:25000 del catasto prov.le delle risorse idriche.

**8**

Numero della sorgente o del pozzo adibito ad uso potabile (selezionato captato o non) selezionato dal P.U.P. al fine della sua tutela fra tutti quelli indicati nel C.P.R.I.

Nel caso delle sorgenti sono numerate quelle con una portata 1l/s o comunque captate per acquedotti in funzione (comunali consorziali o frazionali)



Area di rispetto della sorgente



Ghiacciaio

# LEGENDA

## CARTA GEOMORFOLOGICA

| ATTIVA         | NON ATTIVA | FORME E DIMENSIONI                                                                                                        | ATTIVA            | NON ATTIVA | FORME DI ACCUMULO                                                                   |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            | Nicchia                                                                                                                   |                   |            | Conoide di deiezione                                                                |
|                |            | Nicchia non ben determinata                                                                                               |                   |            | Cono detritico                                                                      |
|                |            | Scarpata (h 5m)                                                                                                           |                   |            | Falda detritica                                                                     |
|                |            | Forra                                                                                                                     |                   |            | Accumulo di frana                                                                   |
|                |            | Terrazzo (h 5m)                                                                                                           |                   |            | Area di accumulo di materiale detritico                                             |
|                |            | Valle a "V"                                                                                                               |                   |            | Area palustre di ristagno d'acqua con terreni ad alto contenuto d'acqua             |
|                |            | Valle a "Conca"                                                                                                           |                   |            | Depositi alluvionali di fondovalle                                                  |
|                |            | Superficie interessata da ruscellamento                                                                                   |                   |            |                                                                                     |
|                |            | Paleoalveo                                                                                                                |                   |            |                                                                                     |
|                |            | Grotte                                                                                                                    |                   |            |                                                                                     |
| FORME GLACIALI |            |                                                                                                                           | FORME STRUTTURALI |            |                                                                                     |
|                |            | Area di modellamento glaciale                                                                                             |                   |            | Cresta ad andamento rettilineo                                                      |
|                |            | Roccia montonata                                                                                                          |                   |            | Sella con origine legata alla tettonica locale                                      |
|                |            | Sella di trasfluenza glaciale (ove l'origine è tettonica, il segno è usato quando l'azione nel modellamento è prevalente) |                   |            | Versante con forma a "faccetta triangolare"                                         |
|                |            | Scarpata di circo                                                                                                         |                   |            | Elemento rettilineo in allineamento con altri elementi morfologici (selle scarnate) |
|                |            | Terrazzo glaciale                                                                                                         |                   |            | Roccia sfaccettata in area tettonica                                                |
|                |            | Deposito fluvio-glaciale                                                                                                  |                   |            |                                                                                     |
|                |            | Area interessata da caduta di valanghe                                                                                    |                   |            |                                                                                     |
|                |            |                                                                                                                           | FORME ANTROPICHE  |            |                                                                                     |
|                |            |                                                                                                                           |                   |            | Linea di fronte di cava e scarpata relativa                                         |
|                |            |                                                                                                                           |                   |            | Deposito del materiale di scarto della lavorazione del porfido                      |
|                |            |                                                                                                                           |                   |            | Piazzale di cava                                                                    |

# LEGENDA

## CARTA DI SINTESI GEOLOGICA

### AREA A RISCHIO GEOLOGICO

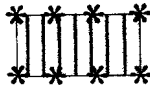


Area in cui è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia

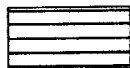
### AREA A CONTROLLO GEOLOGICO



Area critica recuperabile



Area con penalità gravi o medie con particolare riferimento alle problematiche relative all'alluvionabilità



Area con penalità gravi o medie



Area con penalità leggere



Area di rispetto idrogeologico

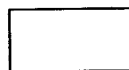


Area con insufficienti conoscenze del sottosuolo

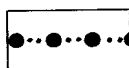
### AREA GEOLOGICAMENTE SICURA



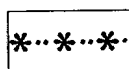
Area di protezione idrogeologica



Area senza penalità



CONFINE COMPENSORIALE



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI TRENTO